



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 43 Reg. Gen.	OGGETTO: Costituzione, a mezzo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, della Centrale di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture - Adesione e approvazione dello schema di convenzione
Data 29/9/2015	

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di ~~SETTEMBRE~~ alle ore 08:00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso la Sala Consiliare on. G. Semeraro nella Residenza Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	ROCHIRA Walter	PRESENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	RUBINO Leonardo.	ASSENTE
D'AMBROSIO Michele	PRESENTE	SCARATI Cosimo	PRESENTE
DE BELLIS Agostino	ASSENTE	TRIA Tommaso	ASSENTE
DESCRIVO Marisa	PRESENTE	TROVISI Carmela	ASSENTE
IGNAZZI Stefano	ASSENTE	TUCCI Simonetta G.	PRESENTE
LORETO Rocco Vito	ASSENTE		
LOSPINUSO Carmelo	PRESENTE		
NARDULLI Carlo	PRESENTE		
PERRONE Vito	PRESENTE		
ROCHIRA Giuseppe Fiore	PRESENTE		

ASSEGNATI 17
IN CARICA 17

PRESENTI 11
ASSENTI 6

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. NARDULLI Carlo, nella sua qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. CAVALIERI dr Luigi in qualità di SEGRETARIO GEN.
La seduta è pubblica.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Costituzione, a mezzo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. N.267/2000, della Centrale di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture: (Adesione e) approvazione dello schema di convenzione.

Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", dispone che *"la «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;*

-CHE l'art. 33, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif., prevede che: *"Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi."*;

-CHE l'art. 33, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., prevede che: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."*;

-CHE l'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 e successivamente dall'art. 1, comma 169, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3-bis entrano in vigore il 1° novembre 2015.

RILEVATO che gli obblighi richiamati dalle norme sopra riportate e, in particolare, quelli prescritti dall'art.33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, impongono ai **Comuni non capoluogo di provincia** la centralizzazione delle procedure di acquisizione ed appalto di lavori, servizi e forniture.

EVIDENZIATO che l'obbligo della centralizzazione delle procedure di acquisizione ed appalto di lavori, servizi e forniture **non sussiste** anche dopo le sopra citate date per i Comuni che non siano capoluogo di provincia (e, quindi, tali Comuni potranno ancora autonomamente affidare i contratti così come è stato sino ad oggi) nei seguenti casi:

- a) per le gare d'appalto o di affidamento a cottimo di lavori, servizi e forniture da esperire secondo le procedure selettive "tradizionali" (procedure aperte, ristrette e negoziate, con

presentazione di plico cartaceo) da Comuni con popolazione residente superiore a **10.000 abitanti** e con un importo da porre a base di affidamento **inferiore ad € 40.000,00 I.V.A.** esclusa;

- b) per gli acquisti di beni e servizi effettuati attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da **Consip S.p.A.** o da altro soggetto aggregatore di riferimento (quali, ad esempio, il **MePA** mercato elettronico della **Pubblica** Amministrazione di cui all'art. 328 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e le **Centrali di acquisto regionali** che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 dello stesso Codice dei contratti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): acquisti effettuati mediante gli strumenti informatici o le procedure interamente telematiche, comprese le piattaforme elettroniche, ivi comprese le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 gestite da **Consip S.p.A.** e dalle **Centrali di acquisto regionali**;

POSTO CHE i Comuni che non siano capoluogo di provincia e che al momento dell'attivazione della procedura di affidamento o appalto di lavori, servizi e forniture (data della determina a contrarre da adottare ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ovvero che al momento della pubblicazione del bando di gara o alla data della lettera di invito **non abbiano** una popolazione residente superiore ai **10.000 abitanti**, dalle suindicate date non potranno più autonomamente e per qualsiasi importo affidare a cottimo o appaltare contratti di forniture e servizi e di lavori secondo le procedure selettive "tradizionali" (procedure aperte, ristrette e negoziate, con presentazione di plico cartaceo): infatti, solo centralizzando le procedure di affidamento/appalto sarà possibile per questa tipologia di Comuni continuare la propria attività contrattuale anche dopo tali date [sono solo fatte salve le procedure di acquisto di beni e servizi effettuate da questi Enti attraverso gli strumenti elettronici, secondo quanto già indicato alla lettera b) del precedente paragrafo].

DATO ATTO CHE, in definitiva, per adempiere agli obblighi normativi in precedenza richiamati e, in particolare, quelli prescritti dall'**art. 33, comma 3-bis**, del Codice dei contratti, i **Comuni non capoluogo di provincia** devono operare una **centralizzazione** della committenza a livello sovracomunale per l'espletamento delle procedure selettive "tradizionali" da attivare per l'individuazione degli operatori economici che possono contrattare con essi (procedure aperte, ristrette e negoziate, con presentazione di plico cartaceo) ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture; concretamente, questa centralizzazione delle procedure di gara può realizzarsi secondo le seguenti diverse modalità:

1. affidando esternamente la funzione di "stazione appaltante" (per dir meglio, di "amministrazione aggiudicatrice") in capo ad una Centrale di Committenza già esistente di livello regionale e/o provinciale, sia essa o meno anche una Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.*", secondo le modalità approvate con D.P.C.M. 30 giugno 2011;
2. affidando esternamente la funzione di "stazione appaltante" (per dir meglio, di "amministrazione aggiudicatrice") all'Amministrazione Provinciale a cui appartengono territorialmente i Comuni non capoluogo di provincia, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
3. costituendo una nuova Centrale di Committenza, secondo i modelli organizzativi richiesti dalla legge (unione di comuni e accordo consortile tra almeno due comuni che stipulano una specifica **convenzione** che regoli i rapporti fra gli Enti aderenti ai sensi dell'**art. 30** del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

4. affidando la gestione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture secondo le procedure del Codice dei contratti e del relativo Regolamento esecutivo ad una unione di comuni già esistente e a cui appartengono detti Comuni e già esercente, per conto degli stessi Comuni, altre funzioni e/o servizi, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

CONSIDERATO CHE qualsiasi sia la soluzione prescelta dai Comuni non capoluogo di provincia per l'adesione o la costituzione di una Centrale di Committenza, la stessa si ritiene debba essere adattata alla realtà territoriale in cui si inserisce, sia rispetto ai compiti concretamente assegnati alla Centrale di Committenza, debba tenere in considerazione il numero e la dimensione dei Comuni coinvolti, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, intesa come attività volta a "spendere meglio", in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire e, soprattutto, tra risorse impiegate e risultati raggiunti (nel rispetto del principio di efficienza).

RITENUTO, di poter costituire la Centrale di Committenza (CUC) prescritta per i Comuni non capoluogo di provincia, sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 3, comma 34 e 33, commi 1 e 3-bis, del D. Lgs. 12. aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni a mezzo della stipula fra gli Enti aderenti di una specifica **convenzione** ai sensi e per gli effetti dell'**art. 30** del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando il modello della *"delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*.

DATO ATTO che questo Comune non partecipa ad alcuna Unione di Comuni e che, quindi, a seguito di accordi intercorsi con il limitrofo Comune di Laterza, intende costituire una **Centrale di Committenza (CUC)** ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 34 e 33, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, avvalendosi della **forma associativa e coordinata** fra i Comuni stessi, previa stipula di un'apposita **convenzione** in applicazione di quanto previsto dall'**art. 30** del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando il modello della *"delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*.

DANDO ATTO che il Comune di CASTELLANETA. viene individuato quale **Comune capofila** e, quindi, formalmente delegato allo svolgimento delle funzioni di CUC, con l'apporto e la collaborazione del personale dipendente dei restanti Comuni aderenti a detta convenzione.

VISTO, conseguentemente:

- lo schema di **convenzione** predisposto in condivisione tra i suindicati Comuni aderenti per la costituzione della Centrale di Committenza (CUC) fra i Comuni di Castellaneta e Laterza in attuazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 34 e 33, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 12. aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, da stipulare fra gli Enti stessi ai sensi e per gli effetti dell'**art. 30** del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale è composto da n. 28 articoli a da n. 18 pagine (il quale viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale);

RILEVATO CHE negli atti di cui al punto precedente (che si approvano con la presente deliberazione) è prevista la costituzione della Centrale di Committenza presso il Comune di **Castellaneta** mediante il modello della *"delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*, che utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso tutti i Comuni aderenti a detta convenzione (la CUC svolgerà le sue funzioni anche con l'apporto e la collaborazione del personale dipendente dei restanti Comuni aderenti a detta convenzione e che attualmente operano nei procedimenti di appalto di lavori, beni e servizi e di stipula dei relativi contratti, ferma restando la sottoscrizione degli atti aventi rilevanza esterna dal funzionario responsabile della CUC, da individuare in un

funzionario già responsabile di altro settore del Comune Capo-convenzione) e, quindi, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali di ognuno degli Enti aderenti.

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. allegati alla presente deliberazione:

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi succedutisi, giusto allegato resoconto per stenotipia che si allega e cui si rimanda *per relationem*

.....omissis.....

UDITO l'esito della votazione, resa in forma per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11 cons.
Votanti	n. 09 cons.
astenuti	n. 02 cons. (D'Ambrosio e Rochira G.)
voti favorevoli	n. 09 cons
voti contrari	n. ----

DELIBERA

- 1) LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI COSTITUIRE la **Centrale di Committenza (CUC)** prescritta per i Comuni non capoluogo di provincia dal combinato disposto degli artt. 3, comma 34 e 33, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 12. aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni a mezzo di stipula fra i Comuni aderenti di Castellaneta e di Laterza di una specifica convenzione ai sensi e per gli effetti dell'**art. 30** del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando il modello della "*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*";
- 3) di stabilire che la Centrale di Committenza avrà sede presso il Comune di Castellaneta, il quale viene individuato come Comune capofila e, quindi, delegato delle funzioni di CUC dai restanti Comuni aderenti;
- 4) di approvare, conseguentemente, lo **schema di convenzione** per la costituzione della Centrale di Committenza (CUC) fra i suddetti Comuni aderenti, in attuazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 34 e 33, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 12. aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, da stipulare fra gli Enti stessi ai sensi e per gli effetti dell'**art. 30** del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale è composto da n. 28 articoli a da n. 18 pagine (il quale viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale);
- 5) di dare mandato al Sindaco la materiale sottoscrizione della convenzione in parola che istituisce fra i suindicati Comuni aderenti la Centrale di Committenza e che regolerà i rapporti fra gli Enti aderenti e individuerà le funzioni da svolgere dal Comune di Castellaneta individuato quale Comune capo-convenzione.

Successivamente, con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11 cons.
Votanti	n. 09 cons.

astenuti	n. 02 cons. (D'Ambrosio e Rochira G.)
voti favorevoli	n. 09 cons
voti contrari	n. ----

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno (00) del mese di presso la sede del Comune di

.....,

TRA

il Comune di CASTELLANETA, con sede legale in Castellaneta alla piazza Principe di Napoli n. 1, codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, avv. Giovanni Gugliotti, nato a Gioia del Colle (BA) il 19.05.1976, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di LATERZA, con sede legale in Laterza alla piazza Plebiscito n. 2, codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore ing. Gianfranco Lopane, nato a Gioia del Colle il 6.05.1980, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che tra gli associati possono rientrare anche Comuni capoluogo di Provincia e, in funzione di quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, anche le Province, in quanto i Comuni non capoluogo associati possono avvalersi degli uffici delle stesse per le attività di acquisizione di beni, servizi e lavori.

PREMESSO CHE:

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- i Comuni di Castellaneta e Laterza intendono utilizzare le professionalità dei propri uffici, creando una struttura che, conformemente a quanto previsto dalla legge, possa svolgere le attività di centrale unica di committenzadi cui alla sopra citata normativa;

- i Comuni di Castellaneta e Laterza hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Castellaneta, esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Laterza, esecutiva ai sensi di legge;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata, tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.

3. La convenzione è finalizzata a:

a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;

b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;

c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario. Ai fini dell'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, per l'espletamento delle relative indagini di mercato o per gli affidamenti diretti ai sensi degli artt. 56, 57 e 125, commi 8 e 11 ultimo periodo, del D.lgs. 163/2006, la CUC potrà attingere dagli albi o elenchi all'uopo predisposti dai singoli enti.

7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:

a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;

b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;

c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;

d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;

e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;

f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

9. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

12. Ugualmente rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della presente convenzione i procedimenti di somma urgenza con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2

(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Castellaneta per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di Castellaneta, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.

3. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
4. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.
5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3

(Attività e servizi della CUC)

Nell'ambito operativo di cui all'articolo precedente, la CUC cura la gestione delle procedure di affidamento e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) su richiesta dell' Ente interessato, redige il bando di gara, il disciplinare di gara, la lettera di invito, la modulistica, con esclusione di ogni altro documento di gara, quale, a titolo esemplificativo, il capitolato speciale che resta di competenza esclusiva del Comune interessato e offre ogni altro supporto;
- b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- c) nomina la commissione giudicatrice;
- d) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- e) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nonché di più generale lotta alla corruzione, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) integra i bisogni da soddisfare, unificando tendenzialmente i procedimenti di acquisizione di beni e servizi anche sotto il profilo della sommatoria delle quantità di beni e servizi oggetto dei medesimi; questa finalità si traduce nella progressiva sincronizzazione delle fasi di analisi dei bisogni e della conseguente determinazione della tipologia e delle quantità dei beni/servizi da acquisire, con una azione di vera e propria centrale di committenza per beni che non siano acquisibili a migliori condizioni attraverso le centrali già operanti per legge;
- g) assicura la realizzazione di economie di scala, anche concludendo accordi quadro circa la fornitura di beni e servizi a favore degli enti deleganti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, contratti collettivi di fornitura in loro favore;
- h) provvede a trasmettere ai singoli enti aderenti i dati concernenti le procedure di affidamento di cui alla presente convenzione.

Art. 4

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

- a.1.) la programmazione del fabbisogno, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;
- a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
- a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
- a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
- a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
- b.2.) collaborazione con l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
- b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
- b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

- c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;
- c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base

agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio comune / l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3.

Art. 5

(Attività dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessiti dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;

b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;

c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;

d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;

e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.

5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 6

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
 - a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
 - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:
 - a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
 - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 7

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione di riferimento.
2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 8

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 e dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.
3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione.

Art. 9

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.
2. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
4. L'assemblea dei sindaci dei comuni associati è convocata dal Sindaco del Comune Capofila o in caso di termine del mandato del Comune Capofila, compete al sindaco del comune con maggiore popolazione.
5. Il responsabile Tecnico della CUC è individuato nel responsabile del Settore Gare ed Appalti del Comune Capofila ed è individuato da questo con delibera di Giunta Comunale.
6. La struttura Tecnico/operativa/legale della CUC comprende, oltre al Responsabile Tecnico, i Responsabili dei Settori Gare ed Appalti di ciascuno Comune aderente, i dipendenti individuati da ciascun Comune nell'ambito del proprio organico, in relazione alle specifiche competenze necessarie al funzionamento del CUC, nonché eventuali professionisti di fiducia di ciascun Ente, anche in regime di convenzione con lo stesso.
7. Il Responsabile Tecnico della CUC può emanare Circolari organizzative ai referenti dei Comuni associati, finalizzate a disciplinare aspetti di dettaglio del funzionamento della Centrale e dei rapporti di questa con gli Enti ed i Rispettivi RUP.
8. Per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, ciascun Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006. Questi, compiuti gli atti propedeutici all'indizione della gara, comunica alla CUC la necessità di provvedere all'indizione di apposita procedura di

gara, allegando contestualmente tutta la documentazione necessaria alla compiuta definizione della procedura di gara.

9. Il Responsabile Tecnico della CUC da parte sua nomina il Responsabile di ciascun procedimento di gara di competenza della CUC, che firma tutti gli atti della procedura di gara e comunque a essa connessi, successivi alla determina a contrarre e fino all'aggiudicazione provvisoria.

10. Gli atti da trasmettere al RUP della CUC sono così individuati :

l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;

il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;

gli allegati relative al quadro economica ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto al PSC (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto.

11. Per ciascun intervento l'attivazione della procedura avviene entro dieci giorni dalla trasmissione alla CUC della determina a contrarre con la quale si chiede di procedere agli adempimenti di competenza.

12. Il Responsabile del procedimento della CUC può richiedere ulteriori integrazioni documentali necessarie all'avvio della procedura di gara.

13. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, per l'attività successiva di sua spettanza.

14. In base alle informazioni sui fabbisogni fornite dagli enti aderenti, la CUC si attiva infine autonomamente per programmare ed acquisire nel modo più razionale ed economico beni e servizi attraverso la conclusione di accordi quadro circa la fornitura di beni e servizi a favore degli enti aderenti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, di contratti collettivi di fornitura in loro favore.

Art. 10

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La costituzione della CUC deve mirare al conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso alle procedure telematiche che consentano di semplificare e governare il processo di comunicazione e lo scambio di documentazione tra i Comuni aderenti e la CUC durante la fase di affidamento. La CUC è operativa presso il Comune Capofila e può avvalersi della dotazione strumentale e delle banche dati in possesso degli enti associati, i cui costi verranno ripartiti tra ciascuno degli Enti aderenti alla CUC.
2. Il relativo servizio ha come Responsabile il dirigente responsabile dell'Ufficio individuato ai sensi dell'art.9, comma 6, e si compone del personale dei Comuni aderenti individuato con le modalità suindicate.
3. Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente alla CUC, a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio e sulla base di piani di lavoro deliberati dalle Giunte delle amministrazioni interessate.

4. Per mettere a frutto le professionalità e le esperienze acquisite all'interno degli enti partecipanti e razionalizzare e snellire l'operato della CUC quest'ultima avrà il compito di redigere e revisionare, per le diverse tipologie di fornitura (lavori, forniture e servizi) gli schemi tipo degli atti di gara, dei bandi di gara, dei relativi disciplinari di gara e le lettere di invito, a mezzo dell'ausilio di un consulente legale esperto, i cui costi per l'attività di consulenza verranno ripartiti tra i diversi Comuni associati.
5. L'organizzazione del Servizio e dell'attività della CUC dovrà essere supportata da procedure telematiche e sistemi di videoconferenze in maniera tale da ridurre gli spostamenti dei dipendenti coinvolti dalle consuete sedi di lavoro.
6. I comuni aderenti dovranno implementare procedure telematiche ed informatiche di gestione delle attività della CUC necessariamente standardizzate ed unificate. A tal fine il Responsabile Tecnico individua le tecnologie ed i prodotti da utilizzare e ne dispone l'acquisizione per conto dei comuni aderenti che ripartiranno tra loro le relative spese.

Art. 11

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente /Responsabile di servizio - funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la posizione organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnabile a un Dirigente e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:
 - a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;
 - a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
 - a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;
 - a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;
 - a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;
 - b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
 - b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;
 - b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
 - b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
 - b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;
 - b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando, in questo secondo caso, tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o funzionario apicale di uno dei Comuni associati tra quelli individuati in base al precedente art. 17;
 - b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;
 - b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
 - b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;
 - c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:
 - c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;
 - c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;
 - c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata.
5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione.

Art. 12

(Costi della gestione associata)

1. La CUC mira a conseguire economie di scala e in ogni caso non può comportare per i bilanci dei singoli enti associati oneri maggiori di quelli sostenuti nel passato per la stessa attività, fatte salve le variazioni direttamente conseguenti a disposizioni di legge o contratti nazionali di lavoro, o a incombenze organizzative peculiari della CUC, sopraggiunte rispetto a quelle presente precedentemente nei comuni aderenti.
2. Le spese del personale attribuito funzionalmente alla CUC restano in capo al Comune di appartenenza.
3. Le spese necessarie all'esecuzione della procedura di gara (ad es. spese di pubblicità, onorari Commissari esterni, Contributo ANAC) verranno imputate dal Responsabile del Procedimento comunale al quadro economico di progetto ed al corrispondente capitolo di bilancio comunale.
4. Eventuali spese di funzionamento dell'Ufficio della CUC, vengono deliberate dall'assemblea dei sindaci dei Comuni aderenti, su proposta del Responsabile Tecnico, e riconosciute in sede di bilancio di previsione dai Singoli comuni, pro-quota.

Art. 13

(Dotazione di personale)

1. Di volta in volta, in relazione al numero ed alla tipologia delle gare da gestire, il Responsabile della CUC richiederà ai Comuni aderenti le professionalità di cui ha necessità in aggiunta a quelle già individuate.
2. Gli enti associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, ricorrendo in primo luogo alle professionalità già esistenti al loro interno, che saranno considerate distaccate, ai soli fini gestionali e per l'espletamento dei singoli procedimenti che li vedono coinvolti ai sensi della presente convenzione, presso la Centrale Unica di Committenza, che gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio), restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all'ente di appartenenza.
3. I dipendenti facenti parte dell'ufficio comune rimangono dipendenti dell'ente di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro di comparto.
4. Il personale assegnato alla CUC opererà di norma presso l'ente di appartenenza.
5. Lo svolgimento in distacco delle attività deve essere contenuto entro il normale orario lavorativo del dipendente distaccato (36 ore settimanali, salvo sia stato concordato con l'Amministrazione di provenienza un orario diverso).

Art. 14

(Beni e strutture)

1. La sede della CUC è individuata presso il Comune Capofila.
2. I beni e le attrezzature assegnati al servizio associato vengono determinati al momento dell'attivazione del servizio e periodicamente negli atti di programmazione della gestione.

Art. 15

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio comune / dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 16

(Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila / dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ufficio/l'ente stesso collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa, a mezzo di apposito consulente legale che viene individuato di comune accordo dagli Enti associati ed a cui affidare, in regime di convenzione, la gestione di tutti gli aspetti legali stragiudiziali sino all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.
3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'Ufficio comune / all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:
 - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
 - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 17

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;

b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;

c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato, operante presso la stessa Centrale unica di committenza, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la stessa Centrale unica di committenza, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento o Responsabile unico del procedimento.

4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di servizio si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale.

Art. 18

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare prevalentemente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente designato come capofila per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuata come Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate con rispettive delibere di Giunta Comunale;

4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza, a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le spese della struttura organizzativa operante come Centrale sono coperte con una quota percentuale che copre i costi generali e costi comuni pari: - per lavori : 1% sull'ammontare dei lavori a base d'asta inferiore ad € 500.000,00; 0,5 % sull'ammontare dei lavori a base d'asta da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00; 0,25% sull'ammontare dei lavori a base d'asta superiore a € 1.000.000,00. - per forniture e servizi: 0,5 % sull'ammontare dell'appalto a base d'asta, mentre restano a carico di ciascun comune i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dello stesso; a tal fine si intendono:

a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);

b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, indennizzo per la spesa del personale, consulenza legale stragiudiziale, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, ecc.);

c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

I costi relativi al funzionamento della CUC sono da imputare all'interno del quadro economico e saranno a carico dell'operatore economico.

Al fine dell'attivazione della CUC dovrà essere sostenuto un costo iniziale una tantum che servirà per l'acquisizione dei software e delle attrezzature necessarie pari a €per ciascun Comune.

6. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

7. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio individuato nel Comune capofila avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 19 **(Risorse strumentali)**

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interpretativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più

sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Art. 20 **(Riservatezza)**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 21 **(Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 22 **(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali)**

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 23
(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 24
(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre (3) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 25
(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - e) nel caso previsto dal precedente art. 24, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 26
(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

Art. 27
(Rinvii)

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 28
(Registrazione)

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto il
Per il Comune di Castellaneta

Il Sindaco avv. Giovanni Gugliotti

Per il Comune di Laterza

Il Sindaco ing. Gianfranco Lopane



Punto nr 5 (ex punto nr 6) all'ordine del giorno:

Costituzione, a mezzo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, della Centrale di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture – Adesione e approvazione dello schema di convenzione.

PRESIDENTE

Prego Sindaco.

SINDACO

Grazie. Il 167, il Testo Unico sui lavori pubblici, cosa prevede? Le modificazioni successive intervenute, inseriscono il concetto di centrale unica di committenza.

La centrale unica di committenza che cosa è? Lo definisce l'art. 3 al comma 34, è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o altri enti aggiudicatori o aggiudica appalti pubblici i conclude accordi quadro di lavori, forniture, o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrice o altri enti aggiudicatori.

Definisce, poi, il comma 1 dell'art. 33, che le stazioni appaltanti possono poi acquisire lavori, servizi, forniture, facendo ricorso a centrali di committenza.

Andiamo poi nel merito, sostanzialmente, hanno possibilità di appaltare autonomamente sia i capoluoghi di Provincia, sia le Prefetture, o altri enti individuati dalla legge.

I Comuni non capoluogo di Provincia devono, per poter appaltare, aggiudicare opere, lavori e quanto altro, associarsi. Ed è sostanzialmente quello che stiamo facendo oggi.

Sarebbe, quindi, se decidiamo di approvarla come io auspico, perché è necessaria, sarebbe una seconda, oggi, convenzione ex art. 30 del Testo Unico del 267/2000, dove più Comuni si mettono insieme, mentre prima ci siamo messi insieme con gli altri quattro Comuni per intercettare finanziamenti in campo culturale e ambientale, oggi, su questo secondo punto, ci stiamo mettendo insieme per gestire al meglio la fase dell'aggiudicazione delle opere, della realizzazione delle opere, che non possiamo più fare da soli, dice il legislatore nazionale, ma dobbiamo fare insieme con altri Comuni.

La scelta politica che sostanzialmente stiamo confermando, è di realizzare, creare questa CUC, centrale unica di committenza, con il Comune di Laterza.

Il Comune di Laterza, per più motivi che se volete posso provare a sintetizzare. Da un lato è un Comune a noi vicino, geograficamente parlando e così come per il piano tratturi, così come per l'urbanistica in senso più ampio, così come per altri settori, possiamo essere chiamati insieme a gestirci il territorio, che è nostro perché siamo Comuni confinanti. Una prima scelta anche geografica.

Secondo, abbiamo ormai un rapporto rodato, anche gli uffici stanno collaborando su molti temi, quindi c'è già un'esperienza acquisita sul campo rispetto a questa collaborazione Castellana-Laterza.

Terza cosa, ancor più importante, questo è un punto di partenza. Mentre per i SAC siamo partiti subito da cinque Comuni, poi diceva Vito Perrone, proviamo a chiedere a Palagiano piuttosto che a Massafra per fare un discorso di versante, in questo caso Castellana e Laterza diventano precursori.



Sono certo che a breve chiederanno di associarsi altri Comuni e competerà a noi la scelta se farli associare o meno.

E mentre prima, rispondendo al Presidente del Consiglio, è Laterza che ha avuto il ruolo di Comune capofila, in questa seconda convenzione ex art. 30 è Castellana Grotte capofila nella creazione, nella nascita, nella gestione soprattutto di questo nuovo soggetto giuridico, che appunto è la centrale unica di committenza, intesa come organismi, istituzione aggiudicatrice e quindi soggetto terzo rispetto alle due Amministrazioni.

Quindi, i Comuni di Laterza e Castellana Grotte mantengono la loro autonomia funzionale, ma su questo convergono insieme, creando questo nuovo soggetto giuridico, che è la centrale unica di committenza. Questo, in estrema sintesi. Poi, se volete altri chiarimenti, io sto qua, non ho difficoltà.

Finisco, dicendo che, ci sono stati diversi e diversi incontri in Commissione e tanto è vero che ci sono stati anche dei rinvii operati ovviamente dalla normativa nazionale, dal legislatore sull'entrata in vigore della centrale unica di committenza, si poteva fare anche prima.

La cogenza, il vincolo, il termine di entrata in vigore del vincolo giuridico è stato più volte stato fatto slittare dal legislatore, ma dovrebbe essere a novembre di quest'anno diventa vincolante ed obbligatorio e quindi non si può più derogare. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Concedo un attimo la parola al Segretario, c'è una correzione da fare in delibera.

SEGRETARIO GENERALE

Un chiarimento sull'oggetto. L'oggetto all'interno, adesione e approvazione dello schema di convenzione...

SINDACO

Possiamo discutere, non è un problema. Ma noi non aderiamo alla centrale?

SEGRETARIO GENERALE

Noi stiamo costituendo una centrale.

SINDACO

Quindi, la nostra è costituzione e loro aderiscono?

SEGRETARIO GENERALE

Gli altri Comuni aderiranno dopo.

SINDACO

Quindi, dobbiamo togliere "adesione".

SEGRETARIO GENERALE

Sì. Perché abbiamo messo adesione per i Comuni che aderiranno.



Voci in aula

SEGRETARIO GENERALE

Stiamo facendo noi una costituzione di convenzione. gli altri Comuni aderiranno dopo, alla convenzione. Per cui, l'oggetto è: approvazione dello schema di convenzione.

SINDACO

Però, scusami Segretario, mi permetto di insistere, tanto è un fatto tecnico. Vai al deliberato, al punto nr 2 del deliberato, dice: "di aderire alla costituzione della centrale di committenza", aderire alla costituzione. Quindi, seguendo il tuo discorso, dovremmo dire: "di costituire".

SEGRETARIO GENERALE

Di costituire, sì. Quindi, è costituzione della centrale di committenza.

PRESIDENTE

Grazie Segretario. Ci sono interventi? Prego Consigliere D'Ambrosio.

Consigliere Michele D'AMBROSIO

Mi sono già astenuto in Commissione e mi asterrò anche oggi, perché non mi è chiara ancora questa cosa dei due Comuni, Castellana Grotte-Laterza, quando se fosse così, avrebbero partecipato anche gli altri. Perché ci sono diversi tipi di associazioni che fanno questo tipo di lavoro, come l'EnPuglia, che il termine quando ne abbiamo discusso in Commissione era prorogato al 1° settembre, poi c'è stata l'accelerazione.

Pertanto, non essendomi chiara ancora questa cosa, io mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE

Vale come dichiarazione di voto il suo intervento. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Rochira.

Consigliere Giuseppe ROCHIRA

Grazie. Visto che prima mi sono fidato dell'attività svolta dal Consigliere D'Ambrosio in Commissione, anche in questa mi associo e quindi mi astengo anche io.

PRESIDENTE

Come dichiarazione di voto, anche? Prego Consigliere Perrone.

Consigliere Vito PERRONE

I lavori della Commissione, il cui verbale è allegato alla delibera, è composto dai Consiglieri Lospinuso, De Bellis Agostino.

Sindaco, sarebbe anche utile, Presidente, quando i lavori della Commissione si svolgono in questa maniera, bella, puntuale, attenta, scrupolosa, poi per tempo Agostino De Bellis ha espresso un parere, ha integrato i lavori della Commissione con indicazioni puntuali, e ha espresso il parere favorevole,



proprio per evidenziare la bontà del lavoro.

È un adempimento obbligatorio. Quindi, bene ha fatto il Comune di Castellana Grotte ad attivare questa procedura, questo procedimento e bene ha fatto anche a farlo con il Comune di Laterza, che è un Comune notoriamente di sinistra, al fine di svolgere un'attività bipartisan. E non guasta in un momento come questo, un momento di difficoltà, in cui bisogna unire le forze, ma in questo caso si parla di trasparenza. Quindi, la trasparenza e la partecipazione sono viste di buon grado. Per questi motivi voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE

È dell'intera maggioranza, come dichiarazione di voto? Prego Consigliere Rochira.

Consigliere Walter ROCHIRA

Ho partecipato ai lavori in Commissione, tra l'altro ci siamo anche confrontati con il Consigliere De Bellis, sulle opportunità e sui vantaggi di questa gestione unica tra due Comuni.

Quindi, alla luce della relazione dell'arch. De Finis, a cui abbiamo chiesto lumi, perché ovviamente è più pratico di noi a livello tecnico, il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Possiamo procedere alla votazione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 5 (ex punto nr 6) all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Il punto nr 5 all'ordine del giorno viene approvato con 9 voti a favore e 2 astenuti (Consiglieri: D'Ambrosio e Rochira Giuseppe).

Votiamo per l'immediata eseguibilità.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità al punto nr 5 (ex punto nr 6) all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

L'immediata eseguibilità al punto nr 5 all'ordine del giorno viene approvata.
Passiamo alla trattazione del punto nr 6 all'ordine del giorno.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

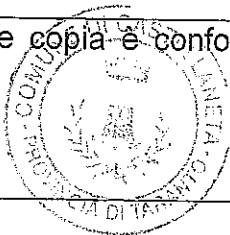
IL PRESIDENTE

F.to NARDULLI Carlo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CAVALIERI dr Luigi

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune .



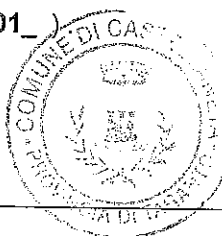
IL ViceSEGRETARIO GENERALE

SICURO dr Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 L. 18/8/01 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 08/10/2015 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 24/10/2015.

(Prot. n. ____ del __/__/201__)

IL MESSO COM.LE



IL ViceSEGRETARIO GENERALE
f.to SICURO dr Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- ☒ - RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



IL ViceSEGRETARIO GENERALE
f.to SICURO dr Giovanni 1

- ☐ - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☐ - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ☐ - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL ViceSEGRETARIO GENERALE
SICURO dr Giovanni

